Motta Visconti, 10/02/2022

**CIG: Z47350B767**

**Cod. univoco: UFMKAL**

Spett.le

Audioplus DUE srl

Divisione medicina del lavoro

Via S. Giacomo 17/b

27029 Vigevano (PV)

**CONTRATTO D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

L’Istituto Comprensivo Statale “Ada Negri” (di seguito denominato Istituzione scolastica) con sede in Motta Visconti, Via Don Milani n. 4 – Codice fiscale 90015610158, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Roberto Fraccia, Codice fiscale FRCRRT56P28F205P, domiciliato per la sua carica presso l’Istituzione scolastica

**E**

La società Studio Audioplus DUE srl con sede legale in Via S. Giacomo n. 17/b – P.IVA 02431830187

# PREMESSO CHE

1. l’art. 18 del D. Lgs 81/2008 dispone che il datore di lavoro debba nominare il medico competente
2. per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere i titoli e i requisiti indicati dall’art. 38 del D. Lgs 81/08
3. l’art. 39 del D. Lgs 81/08 prevede che l’attività di medico competente sia svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Il Committente affida alla società Studio Audioplus DUE srl con sede legale in Via S. Giacomo n. 17/b – P.IVA 02431830187 per il conseguente affidamento di incarico di Medico competente ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 81/08 alla Dr.ssa Omodei Maria Grazia

**Art. 2**  
Agli effetti di quanto disposto nell’art. 1, i compiti da svolgere dal Consulente sono stabiliti dal D. Lgs 81/08.

In particolare sono oggetto dell’incarico:

1. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (DVR), anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più' avanzati;
3. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il Dirigente Scolastico;
4. consegnare al Dirigente Scolastico, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
5. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
6. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
7. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
8. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori professionale in qualità di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
9. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, o a richiesta del Dirigente Scolastico o RSPP in aggiunta, per casistiche da rivalutare; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale (quindi superiore) deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
10. partecipare alla programmazione e alla verifica del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
11. partecipare alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.
12. collaborare alla verifica e all’aggiornamento del piano di Primo Soccorso;
13. realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati ai lavoratori), come previsto dal D. Lgs 81/2008 e dal DM 388/03
14. entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
15. annualmente fornire comunicazione all’Inail i dati sanitari (ex.Art. 40 D. Lgs. 81/08)
16. annualmente presentare una relazione .

**Sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 D.L.vo 81/2008 :**

* visita medica preventiva al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche;
* visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di norma una volta l'anno, o con cadenza diversa in relazione ai rischi;
* sorveglianza sanitaria lavoratori fragili;
* visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
* visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
* visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, istruire ed inviare il materiale sanitario;
* accertamento delle eventuali tutele in caso di stato di gravidanza;
* accertamento delle eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa vigente.

**Art. 3**

Il Consulente incaricato si impegna affinché la documentazione sia redatta in conformità alla normativa applicabili per le prestazioni richieste.

**Art. 4**

Per lo svolgimento dell’incarico vengono concordati i seguenti compensi:

a. costo complessivo € 1.500,00 annuo (IVA inclusa);

b. compenso aggiuntivo per le prestazioni indicate in tabella:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prestazione** | **Importo (IVA inclusa)** |
| Visita medica preventiva, periodica, lavoratori fragili, visita medica su richiesta lavoratore, visita per cambio mansione | € 28,00 cad. |
| Spirometria | € 15,00 cad. |
| Esami ematochimici di base: emocromo + formula; glicemia, gamma gt/got/gpt; creatinina ed esame urine completo | € 28,00 cad. |
| Visiotest | € 15,00 cad. |
| Valutazione del rachide | € 7,00 cad. |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |  | |
|  |  | |
|  |
|  |  |
|  |

Il pagamento avverrà a fronte di emissione di regolare fattura. Sarà pertanto cura dell’aggiudicatario fornire gli estremi identificativi del codice IBAN del Conto Corrente Bancario dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sugli stessi.

L’aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**Art. 5**

L’incarico di medico competente avrà una durata annuale dall’10 febbraio ’22 al 09 febbraio 2023.

**Art. 6**

Studio Audioplus DUE con sede legale in Via S. Giacomo n. 17/b – P.IVA 02431830187 dichiara che la Dr.ssa Omodei Maria Grazia possiede i requisiti necessari per svolgere la funzione di Medico competente di cui all’art. 38 del D. Lgs 81/08.

**Art. 7**

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano.

**Art. 8**

Le attività dovranno essere concordate con l’amministrazione e le visite dovranno essere effettuate entro 30 gg. dalla stipula del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| Per la società Audioplus DUE srl  Il Legale Rappresentante  Fabio Ghelfi | Per l’Istituto Comprensivo “Ada Negri”  Il Dirigente Scolastico  Prof. Roberto Fraccia |

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice Civile, si approvano espressamente tutte le clausole, norme e condizioni del presente contratto e precisamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..

Per la società Audioplus DUE srl Per l’Istituto Comprensivo “Ada Negri”

Il Legale Rappresentante Il Dirigente Scolastico

Fabio Ghelfi Prof. Roberto Fraccia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Registro contratti n. 3 del 10/02/2022**